



# CITTA' DI SPOLTORE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2019

**OGGETTO:** MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di Marzo alle ore 17:38, in Spoltore e nella Casa Comunale

### IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e forme di legge, con lettera d'invito N. 10040, del 21/03/2019, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BERARDINELLI CINZIA	SI	PACE PIERPAOLO	SI
BURRANI STEFANO	SI	PARIS ANTONELLA	SI
CONTI VALENTINA	SI	PASSARELLI FILOMENA	SI
DI LORITO LUCIANO	SI	PIETRANGELO CARLO	SI
FEBO GIANCARLO	SI	SBORGIA ANDREA	SI
FEBO MARINA	SI	SBORGIA FRANCESCA	SI
FEDELE GIORDANO	SI	SCURTI EMILIA	SI
MASCIOVECCHIO LORIS	SI	SPADOLINI DANILO	SI
MATRICCIANI LUCIO	--		

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

TRULLI CHIARA, SEBASTIANI STEFANO, DI GIROLAMO QUIRINO, RULLO ROBERTA

Partecipa il Vice Segretario Generale MARSILI FRANCA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Vice Presidente, SBORGIA FRANCESCA, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, che è pubblica, ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

Relazione l'Assessore Chiara Trulli

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che questo Comune ha provveduto, ai sensi della norma sopra richiamata, ad approvare un regolamento unico per la disciplina dei tributi componenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/05/2014, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2015, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2015, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2016, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2016, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2017, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2017, e per ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2018, regolarmente esecutiva e con effetto a decorrere dal 01/01/2018;

### ***Entra l'Assessore Cacciatore Carlo***

Ritenuta l'opportunità e la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento, ed in particolare:

1. Stabilire che le variazioni del numero degli occupanti intervenute in corso d'anno trovino applicazione dalla data di variazione e non dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute, come attualmente formulato nel comma 1 dell'art. 32;
2. Stabilire, ad integrazione del comma 2 dell'art. 32, che può non essere considerato nel numero degli occupanti il soggetto, di età non superiore a 25 anni, che svolge attività di studio universitario fuori sede, che dimostri di assolvere al pagamento della TARI nel luogo di diverso domicilio, sulla scorta di un regolare contratto di locazione, anche di natura transitoria di durata superiore a sei mesi;
3. Ridurre a 4 il numero massimo degli occupanti da stabilire in via presuntiva nei casi di abitazioni a disposizione, rimodulando di conseguenza il prospetto di cui al comma 4 dell'art. 32.
4. Introdurre la riduzione per le utenze non domestiche per la cessione gratuita delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, ai sensi dell'art. 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166;
5. Introdurre la riduzione per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche, ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 25 febbraio 2019 che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02 febbraio 2019);

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente e il parere di regolarità finanziaria del responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione in data 15/03/2019, ai sensi del punto 7 della lett. b dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: "7) *proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*";

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 concernente le competenze del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri come allegato resoconto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

## DELIBERA

1)- Al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23/05/2015, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2015, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/03/2016, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2017, regolarmente esecutiva, e con effetto a decorrere dal 01/01/2017, e per ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2018, regolarmente esecutiva e con effetto a decorrere dal 01/01/2018, sono apportate le seguenti ulteriori variazioni e integrazioni:

1: Al 3° periodo del 1° comma dell'art. 32, la frase *"Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute"*, è sostituita con la seguente: ***"Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art. 49, comma 2 o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute"***.

2: dopo la lettera b) del 2° comma dell'art. 32, è inserita la seguente lettera: ***"c) soggetto, di età non superiore a 25 anni, che svolge attività di studio universitario fuori sede, che dimostri di assolvere al pagamento della TARI nel luogo di diverso domicilio, sulla scorta di un regolare contratto di locazione, anche di natura transitoria di durata superiore a sei mesi;"***.

3: Il prospetto di cui al comma 4 dell'art. 32 è sostituito con il seguente:

<b>Superficie</b>	<b>Numero occupanti</b>
-------------------	-------------------------

<i>(metri quadrati)</i>	<i>(presunto)</i>
<b>Fino a 60</b>	<b>1</b>
<b>Fino a 90</b>	<b>2</b>
<b>Fino a 120</b>	<b>3</b>
<b>Oltre 120</b>	<b>4</b>

4: dopo l'art. 43 è introdotto il seguente art. 43 bis:

**ART. 43 bis**

**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER LA CESSIONE GRATUITA DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI AI FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI**

1. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai "soggetti donatori" di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della L. 166/2016,<sup>11</sup> Enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ai fini della distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Spoltore l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.

4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.

5. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.

6. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cinquanta chilogrammi ed è così determinata:

- a) per le attività che cedono un quantitativo tra cinquanta chilogrammi e duecentocinquanta chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
- b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a duecentocinquanta chilogrammi e non superiore a cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
- c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

7. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello

predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

8. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

9. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 7, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

5: dopo l'art. 43 bis di cui sopra è introdotto il seguente art. 43 ter:

**ART. 43 ter**  
**RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE**  
**DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. A decorrere dall'anno 2019, per le utenze non domestiche che avviano al recupero/riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani (esclusi imballaggi secondari e terziari), direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1. L'ammontare della riduzione non può in ogni caso essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.

3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta di rifiuti calcolata ai sensi del comma 1.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà applicata sul tributo dovuto per l'anno successivo a quello a cui è riferita la documentazione. In caso di primo anno di applicazione del tributo lo sgravio verrà riconosciuto a consuntivo.

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

2)- Dare atto che le disposizioni modificative ed integrative di cui al precedente punto 1), hanno effetto a decorrere dal **01 gennaio 2019**, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;

3)- Approvare in conseguenza di quanto sopra, il nuovo testo integrale del regolamento di che trattasi, con le correzioni di cui al punto 1), come da allegato 1 alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale.

4)- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5)- Di pubblicare il presente regolamento:

- ♦ sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti
- ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

6)- Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione : Favorevoli unanimi, dichiara la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.134 – comma 4° - D.L.gvo n°267/2000.

***Esce il Consigliere BERARDINELLI Cinzia***

***(presenti 15)***

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 496 del 13/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 13/03/2019.

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 496 del 13/03/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 13/03/2019.

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 8 del 28/03/2019

Vice Presidente  
SBORGIA FRANCESCA

Vice Segretario Generale  
MARSILI FRANCA MARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 928**

Il 17/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 8 del 28/03/2019 con oggetto:  
**MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BALDONIERI ITALIA il 17/04/2019.